



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Progetto di Legge

**“RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE”**

**Art. 1**

(Finalità)

Con la presente legge si intendono porre in essere alcuni interventi atti a raggiungere una maggiore autonomia e autosufficienza del Fondo Pensioni istituito con la Legge n. 15 del 11 febbraio 1983 e successive modifiche. Viene mantenuto l'obiettivo di assicurare le tutele previdenziali vigenti nella Repubblica e di salvaguardarne gli interessi generali. Tali interventi sono stati previsti tenendo conto della sostenibilità economica dell'intero sistema previdenziale e dei valori di solidarietà che ispirano il sistema di sicurezza sociale sammarinese.

**Art.2**

(Pensione ordinaria di anzianità)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la prestazione erogata ai sensi dell'art.6 comma 4 e dell'art.7 comma 1 della Legge n.157/2005 viene denominata “Pensione Ordinaria di Anzianità”.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

**Art. 3**

L'art. 15 e della Legge 20 dicembre 1990 n.156 è così modificato:

“Art.15 (Autonomia ed autosufficienza del Fondo Pensioni)

Nell'ambito del Fondo Pensioni previsto all'art.1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e nel contesto della sua gestione unitaria, il Fondo Pensioni è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) Lavoratori Dipendenti
- b) Lavoratori Autonomi
- c) Lavoratori Agricoli

All'interno della gestione della macrocategoria dei lavoratori autonomi è prevista la rilevazione contabile separata per: Liberi Professionisti, Commercianti, Artigiani, Imprenditori, Agenti e Rappresentanti, Soci di Società di Capitali nella forma giuridica di S.r.l., Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto, Amministratori e Presidenti di Organi di Gestione di Società di Capitali.

All'interno della macrocategoria dei Lavoratori Autonomi, i Soci di Società di Capitali nella forma giuridica di S.r.l., i Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto, gli Amministratori e Presidenti di Organi di Gestione di Società di Capitali confluiscono nella Gestione Separata.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Le aliquote per ciascuna macrocategoria di assicurati, nel caso in cui la macrocategoria non risulti in equilibrio, potranno essere modificate con Decreto Delegato su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo parere del Consiglio per la Previdenza.

Le eventuali attività di ciascuna macrocategoria non possono essere trasferite in favore di altre macrocategorie, salvo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n.156/1990.

**Art. 4**

(Gestione Separata)

Nell'ambito della macrocategoria dei Lavoratori Autonomi è istituita con decorrenza 1° gennaio 2012 la categoria denominata Gestione Separata a cui vengono iscritti obbligatoriamente i soggetti di seguito elencati:

- a) i Soci di Società di Capitali nella forma giuridica della Responsabilità Limitata che siano titolari effettivi di quote sociali pari ad almeno il 10% del capitale sociale, residenti nella Repubblica di San Marino e che partecipino personalmente al lavoro aziendale esercitando tale attività in modo professionale ed esclusivo. Coloro che sono in possesso di tali requisiti rientrano tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata, qualora non siano già iscritti, ad altro titolo, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.  
Tutti i soci, che non siano in possesso dei requisiti sopraindicati, non possono prestare attività lavorativa all'interno della società se non regolarmente avviati al lavoro ai sensi della normativa vigente.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

- 
- b) i Titolari di Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto come previsto dall'art.18 delle Legge n.131/2005.
- c) gli Amministratori e Presidenti di Società di Capitali con le seguenti modalità:
1. gli iscritti nella macrocategoria dei Lavoratori Autonomi e che siano soggetti alle disposizioni contenute nell'art.11 della Legge n.66/2007, sono esclusi dall'obbligo dei versamenti previsti dalla presente normativa;
  2. gli assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30% del reddito percepito in qualità di Amministratori e Presidenti. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto;
  3. gli iscritti ad altro titolo nella categoria "Gestione Separata" sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30% del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto;
  4. il Socio di cui al punto a) del presente articolo, che assumerà contemporaneamente la carica di Amministratore e Presidente di Società

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

di Capitali, in relazione ai compensi percepiti per tali cariche, è soggetto al versamento di cui al punto 2);

5. coloro che, non rientrano nelle fattispecie di cui ai superiori punti 1), 2), 3) e 4) e che non siano già assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono tenuti al pagamento integrale delle aliquote da calcolarsi sul reddito minimo previsto e con le modalità di cui al Decreto n.168/1985.

Per le attività già in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista per la Gestione Separata dovranno regolarizzare la propria posizione formalizzando la richiesta di iscrizione presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo 2012. L'iscrizione di cui al presente comma viene inoltrata, su apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, allegando la documentazione attestante le risultanze anagrafiche e la tipologia dell'attività svolta.

Per le attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2012, l'ISS provvederà all'iscrizione automatica dei soggetti di cui al punto b) del presente articolo, sulla base dell'invio, da parte dell'Ufficio del Lavoro, del contratto stipulato ai sensi dell'art.18 delle Legge n.131/2005. Per i soggetti di cui ai punti a) e c) del presente articolo, l'iscrizione avverrà su formale comunicazione, da parte del notaio rogante, entro 30 giorni dalla stipula degli atti.

**Art. 5**

(Contribuzione prevista per la Gestione Separata)

Il contributo alla Gestione Separata è dovuto nella misura prevista al successivo art. 8 ed è applicato sul reddito imponibile dichiarato agli effetti della Legge n. 15/1983 e

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

successive modifiche, tenuto conto dei redditi minimi previsti al successivo art. 10 comma 1 e 2, qualora il reddito imponibile dichiarato risulti inferiore. Le modalità di dichiarazione del reddito agli effetti dell'imposta generale sui redditi di cui alla Legge n.91/1984 e successive modifiche potranno essere oggetto di modulistica emanata con apposito Decreto Delegato.

Per i Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto ai sensi dell'art.18 delle Legge n.131/2005 è previsto il riparto del contributo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente. La sola quota a carico dell'iscritto è deducibile dal proprio reddito.

L'iscritto alla Gestione Separata di cui all'art. 4 della presente Legge, nel caso in cui non sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, può proseguire nel versamento dei contributi volontari alla gestione medesima. La formale richiesta va inoltrata all'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione alla predetta gestione.

La contribuzione volontaria verrà calcolata in base ai redditi minimi previsti per la categoria di cui all'art. 10 comma 1 e 2 della presente legge. Nel caso si tratti di soggetti rientranti tra quelli previsti all'articolo 4 punto b) della presente Legge dovrà essere versata anche la quota a carico del Committente.

Il requisito contributivo minimo richiesto per autorizzare la prosecuzione volontaria della "Gestione separata" è pari ad un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa domanda o almeno di cinque anni di effettiva contribuzione.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

**Art. 6**

(Prestazioni Gestione Separata)

In relazione alla contribuzione maturata nella Gestione Separata, l'importo della pensione dovuta è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di trasformazione definito da specifica tabella, da aggiornarsi almeno ogni triennio e da emanarsi attraverso apposito Decreto Delegato entro il 31 dicembre 2011.

Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all'età dell'assicurato all'atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore, e il coefficiente dell'età immediatamente inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

I periodi contributivi maturati nella Gestione Separata possono essere cumulati ad altri periodi se non sovrapposti, ai soli fini del riconoscimento della maturazione del diritto alla pensione ordinaria.

**Art. 7**

*Definizione della posizione individuale*

La posizione individuale è costituita dal capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, ed è alimentata dai contributi versati. Ogni singola posizione verrà rivalutata annualmente sulla base di apposita tabella da aggiornarsi almeno ogni triennio e da emanarsi attraverso apposito Decreto Delegato entro il 31 dicembre 2011.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**Art 8**

(Adeguamento aliquote contributive)

A parziale modifica dell'art. 5 della Legge n. 15/1983 e del Decreto 16 dicembre 2005 n.188 a partire dal 1° gennaio 2012 i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi, saranno assoggettati alle seguenti aliquote:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Commercianti	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Liberi professionisti	14,50%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
Artigiani	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Agenti e Mediatori	14,50%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
Imprenditori	14,50%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
Gestione Separata	13,00%	13,50%	14,00%	14,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni obbligatorio, a carico dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, viene incrementata nella misura dello 0,30% per ogni annuo sino al 2016 secondo la seguente progressione:

01/01/2012	contributo a carico del dipendente	4,20%
01/01/2013	contributo a carico del dipendente	4,50%



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

01/01/2014	contributo a carico del dipendente	4,80%
01/01/2015	contributo a carico del dipendente	5,10%
01/01/2016	contributo a carico del dipendente	5,40%

**Art. 9**

(Modalità di riscossione dei contributi)

A parziale modifica della Legge 20/12/1984 n. 117 e del Decreto 30/12/1985 n. 168, a partire dal 1° gennaio 2012, per i contribuenti appartenenti ai Fondi Pensione dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Agricoli, il calcolo dei contributi previdenziali riferito al periodo di attività, ai fini della determinazione degli acconti dovuti, viene effettuato esclusivamente sulla base del 40% dei redditi minimi previsti. Il saldo per tutti i Fondi obbligatori previsti, deve essere corrisposto sulla base della dichiarazione dei redditi e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione medesima.

E' data facoltà ai contribuenti di cui al comma precedente di rateizzare autonomamente l'ammontare degli acconti mediante versamenti mensili, da effettuarsi precedentemente alle scadenze previste per il 1° acconto e per il 2° acconto di ciascun anno. L'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto alla verifica della regolarità dei versamenti esclusivamente alle scadenze previste. Il calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni su eventuali mancati, parziali o tardivi versamenti contributivi, viene effettuato con le decorrenze previste per il primo e per il secondo acconto.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

## **Art. 10**

(Adeguamento dei redditi minimi)

Dal 1° gennaio 2012 il reddito minimo per la macrocategoria dei Lavoratori Autonomi di cui all'art. 3 della presente legge, verrà adeguato alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'art. 54 della Legge n. 15/1983 e successive rivalutazioni così come verrà stabilito per il 2011. Per gli esercizi seguenti tale importo viene rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

Per le categorie dei Liberi Professionisti, Imprenditori, Agenti Rappresentanti e per i soggetti iscritti alla Gestione Separata è prevista la gradualità di adeguamento al reddito di cui al comma che precede, secondo il seguente schema di abbattimenti percentuali, da calcolarsi sulla retribuzione così come definita al comma precedente:

Anno 2012 abbattimento del 20%

Anno 2013 abbattimento del 15%

Anno 2014 abbattimento del 10%

Anno 2015 abbattimento del 5%

Anno 2016 adeguamento alla retribuzione/reddito risultante dall'applicazione del disposto di cui al primo comma del presente articolo.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

Per gli appartenenti alla categoria degli Artigiani l'adeguamento di cui al comma 1 avviene dal 1° gennaio 2012.

Per gli appartenenti alla categoria dei Commercianti è previsto l'adeguamento di cui al comma 1, dall'esercizio in cui si viene a determinare un valore superiore al reddito minimo di €28.000,00 attualmente in vigore.

Per i soggetti che intraprendono per la prima volta un'attività rientrante nelle categorie di Artigiani, Commercianti, Liberi Professionisti, Imprenditori e Agenti Rappresentanti, qualora tali soggetti non abbiano compiuto i 40 anni di età anagrafica al momento dell'inizio attività, oltre a quanto indicato ai commi precedenti, è previsto un abbattimento del reddito minimo per i primi tre esercizi:

Primo anno                    50%

Secondo anno                50%

Terzo anno                    50%

Tali disposizioni abrogano i disposti di cui all'art. 35 della Legge n.179/2005 e 40 della Legge n.135/2006.

**Art. 11**

(Adeguamento dell'età pensionabile di vecchiaia)

Con decorrenza 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti assicurati, compresi i lavoratori dipendenti del Settore Pubblico Allargato, l'età richiesta per la maturazione del diritto

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

alla pensione ordinaria di vecchiaia di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) della Legge n. 157/2005 viene innalzata secondo le seguenti modalità:

dal 01/01/2019      65 anni e 6 mesi

dal 01/01/2021      66 anni

**Art. 12**

(Età pensionabile di anzianità per la macrocategoria dei lavoratori autonomi)

Le categorie dei Commercianti, Agricoltori, Imprenditori, Artigiani, Liberi Professionisti, Agenti, Rappresentanti, Soci di Società a Responsabilità Limitata, Titolari di Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto, Amministratori e Presidenti di Organi di Gestione di Società di Capitali, possono accedere alla pensione di anzianità sulla base dei seguenti requisiti:

- fino al 31 dicembre 2018 con un'età anagrafica di anni 60 ed una contribuzione di 40 anni.
- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 con una età anagrafica di anni 60 e 6 mesi ed una contribuzione di 40 anni e 6 mesi; ovvero 60 anni e 6 mesi di età ed una contribuzione di 35 anni e 6 mesi in applicazione dell'art. 7 comma 1 legge n. 157 dell'8 novembre 2005.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

- 
- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con una età anagrafica di anni 61 ed una contribuzione di 41 anni; ovvero 61 anni di età ed una contribuzione di 36 anni in applicazione dell'art. 7 comma 1 legge n. 157 dell'8 novembre 2005
  - dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con una età anagrafica di anni 61 e 6 mesi ed una contribuzione di 41 anni e 6 mesi; ovvero 61 anni e 6 mesi di età ed una contribuzione di 36 anni e 6 mesi in applicazione dell'art. 7 comma 1 legge n. 157 dell'8 novembre 2005.
  - dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con una età anagrafica di anni 62 ed una contribuzione di 42 anni; ovvero 62 anni di età ed una contribuzione di 37 anni in applicazione dell'art. 7 comma 1 legge n. 157 dell'8 novembre 2005.

**Art. 13**

(Abrogazione incentivo)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 non rientreranno tra i soggetti beneficiari del disposto di cui al comma 2 dell'art.7 della Legge n.157/2005 i lavoratori subordinati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato.

I soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione al godimento dell'incentivo di cui al superiore comma precedentemente al 1° gennaio 2012 ne mantengono il diritto fino alla data del pensionamento.

**Art. 14**

(Adeguamento retribuzione o reddito annui massimi)

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

La retribuzione o reddito medio annuo di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n. 19 pari a € 42.000,00 verrà adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

**Art. 15**

(Cumulo pensioni ordinarie)

L'art. 33 della Legge 11/02/1983 n. 15 viene abrogato e così sostituito:

I superstiti di cui all'art. 15 della Legge 11.02.1983 n. 15 hanno diritto ad una prestazione da calcolarsi sull'importo della pensione spettante al "dante causa" pensionato od assicurato, al momento del decesso, sulla base delle seguenti percentuali:

Numero superstiti	% senza coniuge	% con coniuge
1	65	65
2	70	75
3	80	90
4	95	100
5 e oltre	100	100

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Verificate le condizioni di cui all'art. 8 della Legge n. 157/2005, così come modificato dall'art. 16 della presente legge, è fatta salva la misura di un trattamento pensionistico pari ad almeno il minimo previsto dalle disposizioni in vigore.

I superstiti acquisiscono per titolo proprio il diritto alla pensione, che viene liquidata attraverso un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dagli artt. 34, comma terzo, 35 comma terzo, e 36 comma secondo della legge n. 15/1983.

Qualora il superstite con diritto a pensione ordinaria indiretta o di reversibilità, sia già titolare di pensione ordinaria diretta, le percentuali di cui al primo comma sono modificate nei seguenti scaglioni:

- Fino ad importo di pensione diretta di € 1.400,00 la percentuale è diminuita della quota di 10 punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 1.400,01 ad € 1.700,00 la percentuale è diminuita della quota di 15 punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 1.700,01 ad € 2.000,00 la percentuale è diminuita della quota di 20 punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 2.000,01 ad € 2.300,00 la percentuale è diminuita della quota di 25 punti;
- Per un importo di pensione diretta da € 2.300,01 ad € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 30 punti;

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

- 
- Per un importo di pensione diretta superiore a €2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 40 punti;

Gli importi di cui alla superiore tabella sono annualmente rivalutabili alle medesime condizioni stabilite all'art.5 della Legge n.157/2005.

In ogni caso l'ammontare del cumulo delle pensioni ordinarie non può superare il tetto previsto all'art. 14 della presente legge.

**Art. 16**

(Cumulo pensioni regime Stato)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano nei seguenti casi:

- titolari di pensione ordinaria ai sensi della Legge n.15/1983 e successive modifiche, i quali maturino il diritto a pensione di reversibilità a norma della Legge n. 7/1927, modificata con l'art. 3 della Legge n. 52/1993;
- titolari di pensione erogata a norma della Legge n. 7/1927 e successive modifiche, qualora maturino il diritto a pensione di reversibilità o indiretta a norma della Legge 11/02/1983 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- titolari di pensione diretta erogata a norma della Legge n. 7/1927 e successive modifiche, qualora maturino il diritto a pensione di reversibilità a norma della medesima legge.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

### **Art. 17**

(Aggiornamento delle Prestazioni)

L'art. 3 della Legge n. 157/2005 è così modificato:

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 ed esclusivamente sui periodi contributivi maturati da questa data, la percentuale di cui all'art. 3 punto 1 della Legge n. 157/2005, da applicare sull'importo eccedente il 50% della retribuzione o reddito medio mensile annuo di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n. 19 e, comunque, fino al tetto retributivo, è pari allo 0,75%.

### **Art. 18**

(Adegualiamenti al minimo)

Dal 1° gennaio 2012 l'integrazione al trattamento minimo deve essere richiesta dall'assicurato, il quale dovrà dichiarare di non usufruire di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica di San Marino o Stato estero, di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza, di non avere rendite catastali prodotte da proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, per un importo complessivo annuo pari o superiore a €2.500,00. Tale importo è annualmente rivalutato alle medesime condizioni stabilite all'art.5 della Legge n.157/2005 .

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

In presenza di redditi annui superiori a € 2.500,00, nel caso gli stessi, sommati all'importo di pensione annua a calcolo maturata, non superino l'importo del trattamento minimo rapportato ad anno, è riconosciuta al pensionato l'erogazione della differenza fino alla concorrenza dell'importo del trattamento minimo.

E' fatto obbligo ai soggetti titolari di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo ai quali siano state applicate le disposizioni precedentemente in vigore in tale ambito, di presentare nuova documentazione attestante la titolarità dei redditi percepiti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il presente articolo abroga l'art. 8 della Legge n. 157 del 2005.

**Art. 19**

(Fondo di perequazione previdenziale)

Nell'ambito dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari a partire dal 2012 al 2016, sarà previsto un apposito stanziamento da definirsi in sede di approvazione della Legge di Bilancio di pertinenza di ciascun esercizio, le cui risorse sono destinate al sostegno del sistema di previdenza complementare.

**Art. 20**

(Modalità di calcolo delle pensioni per i dipendenti del settore pubblico allargato con anzianità antecedente il 31.01.1983)

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Per i dipendenti che verranno collocati a riposo, con un'anzianità di servizio nel Settore Pubblico Allargato antecedente al 31.01.1983, che potranno beneficiare dei disposti di cui all'art. 80 lettera b) della Legge 11.02.1983 n. 15, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, per gli anni di servizio maturati fino al 31/12/2011, si applicano le disposizioni di cui alle Leggi n.41/1972 e n.75/1976. In relazione agli anni di servizio maturati successivamente al 31/12/2011, il calcolo della pensione verrà effettuato esclusivamente sul piede retributivo e sugli scatti di anzianità e, comunque, fino alla concorrenza del tetto massimo di cui all'art. 14 della presente Legge.

**Art. 21**

(Adeguamento della pensione calcolata ai sensi delle Leggi n.41/1972 e n.75/1976 con le modalità di cui alla Legge n.15/1983 e successive modifiche)

Le disposizioni di cui all'art.5 della Legge n.157/2005 sono prorogate fino a diversa disposizione normativa.

Con decorrenza dal 01/01/2015 le pensioni calcolate a norma degli artt. 82, 83 e 85 della Legge n. 41/1972 e dell'art. 6 della Legge n. 75/1976 verranno rivalutate annualmente sulla base delle disposizioni previste per le pensioni ordinarie, calcolate a norma della Legge 08/11/2005 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche alle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/1927 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

**Art. 22**

(Determinazione dell'età pensionabile per il compenso riconosciuto agli ex componenti del Consiglio Grande e Generale)

L'art. 1 della Legge 20/03/1997 n. 38 è integrato dal seguente 3° comma:

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 il compenso mensile di cui all'art. 1 della Legge 20/03/1997 n. 38, viene corrisposto secondo il seguente schema:

dal 01/01/2012	al 30/09/2012	60 anni e 6 mesi
dal 01/10/2012	al 30/06/2013	61 anni
dal 01/07/2013	al 31/03/2014	61 anni e 6 mesi
dal 01/04/2014	al 31/12/2014	62 anni
dal 01/01/2015	al 30/09/2015	62 anni e 6 mesi
dal 01/10/2015	al 30/06/2016	63 anni
dal 01/07/2016	al 31/03/2017	63 anni e 6 mesi
dal 01/04/2017	al 31/12/2017	64 anni
dal 01/01/2018	al 30/09/2018	64 anni e 6 mesi
dal 01/10/2018	al 30/06/2019	65 anni



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

dal 01/07/2019 al 31/03/2020 65 anni e 6 mesi

dal 01/04/2020 al 31/12/2020 66 anni

**Art. 23**

(Modalità di calcolo per le pensioni in regime di convenzione)

A partire dal 1° gennaio 2012 a favore dei lavoratori che abbiano maturato contribuzioni sia nel Fondo Pensioni obbligatorio della Repubblica di San Marino, che nel sistema previdenziale di Paesi convenzionati, la base di calcolo del pro rata a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è costituita dalle sole retribuzioni o redditi percepiti sui quali sono stati effettuati versamenti contributivi nella Repubblica di San Marino.

**Art 24**

(Ritenuta di solidarietà)

Ai fini dell'attuazione di un sistema di solidarietà fra pensionati e lavoratori attivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulle pensioni ordinarie di importo lordo superiore a € 1.500,00 mensili viene applicata una ritenuta "fiscale di solidarietà" progressiva per scaglioni. L'entità della ritenuta viene definita secondo lo schema seguente:

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le*

*Pari Opportunità*

- 
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.500,01 a € 2.000,00 l'aliquota è pari al 2,00%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2.500,00 l'aliquota è pari al 2,50%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3.000,00 l'aliquota è pari al 3,50%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3.500,00 l'aliquota è pari al 4,50%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4.000,00 l'aliquota è pari al 5,50%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 4.500,00 l'aliquota è pari al 6,50%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.500,01 a € 5.000,00 l'aliquota è pari al 7,50%;
  - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 5.500,00 l'aliquota è pari al 8,50%;

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente €5.500,00 l'aliquota è del 9,5%.

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate anche sulle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/27 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Con Decreto Delegato l'introito derivante dall'applicazione dei disposti di cui al presente articolo verrà destinato, per le ritenute applicate sulle pensioni ordinarie, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'ISS sulla base delle competenze delle singole gestioni, mentre per le ritenute applicate sulle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/27 n. 7 sarà previsto il trasferimento dell'introito al Bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo vengono applicate alle prestazioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2012 indipendentemente dalla data di maturazione del diritto e dalla data di presentazione della domanda di pensione.

**Art. 25**

(Provvedimenti in materia di sospensione della pensione ordinaria)

A parziale modifica dell'art. 57 della Legge 11/02/1983 n. 15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dal Servizio Ispettorato dell'I.S.S. o di altri Uffici per conto dello stesso, nel caso in cui si accerti che il beneficiario di pensione svolga attività lavorativa incompatibile con il percepimento della stessa, l'ISS procederà alla sospensione dell'erogazione della pensione, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato. La sospensione decorre dalla data nella quale è

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

stata effettuata la verifica dell'infrazione. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, il provvedimento sanzionatorio riguarderà tutto il periodo accertato. Il ripristino dell'erogazione della pensione, previa verifica della cessazione dell'attività lavorativa, e del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento, verrà effettuato non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della liquidazione. Per tale periodo l'I.S.S. non riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.

L'erogazione della pensione viene sospesa per la durata di un anno senza diritto al percepimento degli arretrati per tale periodo nei confronti di titolari di pensione che, nel corso del biennio successivo alla prima sospensione, ricadano nuovamente nelle condizioni di cui al primo comma.

In caso di recidiva reiterata, rilevata successivamente al biennio di cui al comma precedente, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui allo stesso comma.

Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'art. 60 della Legge n.15/1983 e successive modifiche.

**Art. 26**

(Pensioni sociali)

L'art. 23 della Legge 11/02/1983 n. 15 è così modificato:

“Art.23

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

(Pensioni sociali)

Al soggetto residente sia anagraficamente che effettivamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica di San Marino, è riconosciuta la pensione sociale a condizione che:

- a) non goda di alcun reddito di lavoro autonomo o subordinato;
- b) sia privo di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare della pensione stessa, escluse le pensioni facoltative e/o complementari. Ai fini della determinazione del reddito individuale viene compreso anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;
- c) non sia titolare o contitolare di licenza od eserciti o sia iscritto nelle liste di contribuente come libero professionista, agente e rappresentante, o iscritto a qualunque titolo nella Gestione Separata;
- d) abbia compiuto l'età prevista all'art. 8 della presente legge, ovvero a qualunque età, se riconosciuto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;

Si considerano inabili ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'art. 13 comma 2 lettera d) della Legge n.15/1983 e quindi coloro per i quali sia accertata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale una diminuzione della capacità di lavoro almeno del 65%.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore punto b) risulti inferiore all'ammontare della pensione sociale, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa.

Indipendentemente da quanto stabilito al superiore punto b) viene erogato un assegno integrativo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto d) qualora il coniuge, i genitori o i figli conviventi non svolgano attività soggetta ad obbligo assicurativo e non siano titolari di pensione ordinaria erogata da qualsiasi Ente previdenziale o di redditi di qualunque natura di importo pari o superiore al trattamento minimo vigente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora l'importo della pensione o dei redditi di cui sopra risulti inferiore al minimo di legge, l'assegno integrativo viene erogato a conguaglio. In questo caso l'assegno integrativo viene liquidato per un importo tale che, alla famiglia convenzionale di cui al comma precedente, è garantita un'entrata complessiva mensile pari alla somma dell'importo minimo di pensione dell'Istituto Sicurezza Sociale e dell'importo della pensione sociale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di pensione sociale e assegno integrativo economico in essere all'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni di cui secondo comma del presente articolo è demandato alle Commissioni Mediche di cui al successivo art. 61.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

L'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo viene effettuato dall'ISS che ha facoltà di accedere alle banche dati in possesso del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 27**

(Integrazione speciale all'importo della pensione)

L'art. 4 della Legge 25/02/1998 n. 15 è così modificato:

“Art.4

Dal 1° gennaio 2012 ai titolari di pensione ordinaria e ai titolari di assegno integrativo per bisogno finanziario, erogati in applicazione della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai titolari di pensione a regime Stato liquidata a norma della Legge 8 marzo 1927 n. 7, è corrisposta un'integrazione speciale all'importo della pensione quando i titolari stessi:

- a) risultino residenti anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) risultino sia dal certificato di stato di famiglia che di fatto vivere soli.

L'integrazione speciale viene corrisposta a tutti coloro che godano di redditi inferiori alla somma data dall'importo della pensione minima, così come calcolata ai sensi dell'articolo 51 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, con il 25% del valore della pensione sociale.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

In deroga alla disposizione di cui al punto b) del primo comma, l'integrazione speciale viene erogata anche ai titolari di una delle pensioni del medesimo primo comma, nel caso in cui siano capi famiglia con sole persone a carico per le quali risultino beneficiari di Assegni Familiari purché, il reddito complessivo, compresi gli Assegni Familiari, non sia superiore all'importo determinato ai sensi del comma precedente.

L'importo mensile dell'integrazione speciale è pari alla differenza fra tutti i redditi percepiti, compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale e l'importo determinato in base al comma precedente.

Il diritto all'integrazione speciale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'integrazione speciale viene corrisposta per 13 mensilità all'anno.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di integrazione speciale all'importo della pensione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo viene effettuato dall'ISS che ha facoltà di accedere alle banche dati in possesso del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa vigente.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

**Art. 28**

(Documenti per la presentazione della domanda di prestazioni vitalizie)

In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 21/10/1988 n. 105, è data facoltà ai richiedenti le prestazioni vitalizie, di qualsiasi natura erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, di documentare le risultanze anagrafiche mediante autocertificazione. L'attestazione viene resa utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'I.S.S., a norma dell'art. 67 della Legge 22/12/1955 n. 42, esente da imposta di bollo.

**Art.29**

(Sanzioni)

Gli inadempimenti alle disposizioni di cui alla presente legge sono oggetto di sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'allegato "H" del Decreto 30/12/2009 n.180 e successive modifiche, e, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni di cui all'art.47 della Legge n. 135/2006.

**Art. 30**

(Testo Unico)

Allo scopo di semplificare la complessa normativa in materia previdenziale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, verrà predisposto un Testo Unico.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato*

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,*

*la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le  
Pari Opportunità*

---

Tale provvedimento andrà ad armonizzare le disposizioni in vigore, abrogando le norme in contrasto con l'intero impianto previdenziale ed aggiornando le tabelle attuariali allegate alla Legge 11.02.1983 n. 15.

**Art. 31**

(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

---

Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore - Rep. San Marino - Tel. (0549) 883040 - 883041 - FAX (0549) 883044

COE SM96174 E.Mail: info.sanita@ gov.sm